



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Caro Pippo, grazie a Te



Molto spesso ci interroghiamo sulle ragioni che spingono all'impegno sindacale e all'assunzione di responsabilità nella rappresentanza e nella difesa dei lavoratori.

Al di là dei luoghi comuni e del fatto che spesso ingiustamente il sindacato venga guardato con diffidenza, è incontrovertibile il fatto che un ragguardevole numero di quadri e semplici militanti, a vari livelli, si adoperino con slancio e generosità in favore degli altri sacrificando, anche solo in parte, il proprio tempo libero e i propri affetti.

Chi fa sindacato conosce il battito e la frequenza delle pulsioni dell'etica della solidarietà e dell'impegno nelle battaglie di emancipazione collettiva. Un impegno che, spesso, non trova neppure un adeguato corrispettivo solo in termini di gratitudine e riconoscimento di ruolo, sia dal punto di vista economico considerato che l'attuale sistema contributivo condiziona l'ammontare della pensione in funzione anche delle indennità accessorie (straordinario, O.P., missioni ecc) che, chi fa sindacato, pur impegnandosi ben oltre l'orario di lavoro, non percepisce.

Quando, però, ci troviamo di fronte ad una lettera come quella che pubblichiamo di seguito, ci rendiamo conto come, anche nei momenti più difficili, si possa ritrovare la forza per continuare a lottare contro l'indifferenza e l'abitudine a delegare ad altri scelte che riguardano aspetti essenziali della nostra esistenza, come i diritti negati.

E' intuibile quanto ciò sia importante in un momento di difficoltà come quello attuale in cui la crisi economica accentua i processi di individualizzazione e la tendenza al disincanto verso le tradizionali appartenenze e identificazioni collettive, svuotando di contenuti e di rilevanza l'impegno nel sociale e favorendo una progressiva marginalizzazione della

FLASH nr. 25 - 2013

- Caro Pippo, grazie a Te
- Nuovo incontro sulla ripartizione dei fondi per lo straordinario 2013
- SIULP Piemonte – nuovo Segretario
- Indennità di aeronavigazione, volo ed imbarco – Ministeriale 333-G/B.106 del 15/12/89 e 333-G/IMB. Del 20/7/98
- Concorso per borsa di studio "LUISS SUMMER SCHOOL", riservata ad un familiare del personale della Polizia di Stato
- La Cassazione ribadisce quando un mutuo è usurario
- Mancata fruizione di congedo ordinario riferibile ad annualità pregresse
- Assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni ex art. 42 bis del D.Lgvo 151/2001



presenza attiva nel sociale a favore della passività e del disimpegno. In una sola parola dell'egoismo.

Le parole di Pippo, che ancora oggi, nonostante il grave incidente, resta un punto di riferimento per la sua attiva presenza nel SIULP, ci aiutano moltissimo; perché rafforzano la nostra consapevolezza di non dover disperdere un patrimonio di esperienza, di valori, di cultura dei diritti che questo Sindacato, spesso con grande fatica, ha portato avanti nella categoria e nel nostro Paese.

La vogliamo pubblicare integralmente poiché al di là del suo carico di emotività, contiene un messaggio che vogliamo trasmettere alle giovani generazioni, ai nuovi colleghi che si affiancheranno a noi nel percorso professionale, perché possano essere i destinatari attivi di una eredità composta da quegli ideali di solidarietà e libertà che costituiscono il DNA del nostro sindacato.

Perché i giovani sono il futuro e a loro spetta il diritto e il dovere di difenderlo e di migliorarlo.

GRAZIE

"Sembra sia accaduto ieri, l'impatto, il rumore di lamiera, un automobilista fa inversione di marcia, scivolo sul cofano dell'auto e urto con il casco una macchina in sosta. Le mie braccia e le mie gambe non rispondono più agli ordini che invia il cervello. L'angoscia!

La corsa in ospedale. Gli avvenimenti si susseguono con una rapidità impressionante. Non capisco. Vengo operato. Le piaghe da decubito.

Mi trasferiscono in aereo da Catania ad Imola, al Montecatone Rehabilitation Institute. Adesso, finalmente, tra personale altamente specializzato e la giusta terapia riabilitativa mi verrà restituita la MIA vita; sì, adesso si volta pagina!! Invece no, non accade nulla. Nulla di nulla. Undici mesi di ricovero trascorsi con mia moglie sempre al mio fianco.

I miei figli, giù, casa. Ma succede qualcosa di straordinario; le donne e gli uomini della Polizia di Stato si stringono intorno a me e alla mia famiglia. Non sono più solo, i miei figli non sono soli, nessuno di noi è più solo! Non esiste nessuna necessità, anche la più banale, che non venga immediatamente soddisfatta. Il MIO sindacato, il mio SIULP mi fa sentire importante, mi sta vicino, mi rassicura. E si scatena l'imprevedibile, una corsa alla solidarietà che definirei "imbarazzante" per la quantità di colleghi che ne vengono coinvolti. Non mi viene concesso di intervenire, Alfio, Felice, Gigi, Antonio, ognuno di voi, nome per nome, volto per volto, cuore per cuore, è presente, interviene.

È un fiume in piena. Apprezzato anche per la discrezione, la delicatezza con cui vengo seguito nel mio pur limitato recupero. E sono passati già tre anni, le situazioni mutano e le persone ti dimenticano. E invece no, Pippo è sempre nei vostri cuori, così come voi siete nel mio. Vorrei ringraziarvi uno ad uno, in lungo e in largo per tutta l'Italia, ma posso solo abbracciarvi idealmente tutti e promettere che non mollerò mai e lotterò fino allo sfinimento .

Un immenso grazie con tutto il cuore".

Pippo Basile

**Nuovo incontro sulla ripartizione dei fondi per lo straordinario 2013
Ribadita la richiesta di equità e trasparenza per tutti gli uffici e per la tutela
dei colleghi**

Il 26 giugno 2013, si è svolto il previsto incontro tra una delegazione del Dipartimento della P.S., guidata dal Direttore delle Risorse Umane, Prefetto Raffaele Aiello e dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, V. Prefetto Castrese De Rosa, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per riprendere la discussione avviata il 28 marzo scorso sui criteri di massima concernenti le modalità di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario.

In premessa il SIULP ha ribadito che si tratta di una tematica estremamente delicata ed importante per la funzionalità degli uffici e dei servizi ma, soprattutto, per il personale. Ciò non solo per le ricadute economiche immediate sulle entrate mensili dei singoli dipendenti per affrontare le quotidiane necessità personali e familiari, ma anche per gli effetti che tutto ciò produce sul trattamento previdenziale.

Partendo da tali considerazioni, infatti, è stato sottolineato dal SIULP come i principi di equità nella ripartizione delle risorse e la trasparenza, sono premesse necessarie ed indifferibili per avviare qualunque confronto che possa giungere ad una condivisione sui criteri da adottare.

Premesso ciò il SIULP ha chiesto formalmente al Prefetto Aiello di integrare la documentazione inviata alle OO.SS. relativa al consuntivo per il 2012, fornendo i medesimi dati sul monte ore di lavoro straordinario, finora omessi, non solo per gli uffici periferici, ma anche per gli uffici del Dipartimento della P.S. e quelli riguardanti tutto il personale contrattualizzato.

Il SIULP ha altresì chiesto di conoscere il dato complessivo e per singolo ufficio sulle pendenze di ore di straordinario effettuate e non ancora pagate per l'anno 2012, sollecitando l'Amministrazione ad avviare celermente il pagamento dello straordinario residuo connesso all'emergenza Nord Africa.

Inoltre è stata ribadita al Prefetto Aiello l'indifferibile necessità ed urgenza che vengano avviate le procedure e raggiunte le intese con le OO.SS. relative all'applicazione delle norme in materia di orari di lavoro e per tutti gli altri istituti previsti dall'ANQ, anche per gli Uffici del Dipartimento della P.S.

Il Prefetto Aiello, nel sostenere che, in attesa della definizione di nuovi criteri condivisi, si continuerà con i criteri e con il monte ore per singoli Uffici stabiliti lo scorso anno, si è assunto l'impegno di fornire l'integrazione dei dati richiesti e finora non inviati alle OO.SS. e di programmare nuovi incontri per la definizione di nuovi criteri di ripartizione del monte ore dello straordinario, o per correggere, o integrare, quelli attualmente vigenti, secondo i principi enunciati e le richieste formulate dal SIULP.

SIULP Piemonte nuovo segretario

Il Direttivo Regionale del SIULP Piemonte ha eletto Segretario Generale del SIULP Piemonte il collega Antonio Ciaramella che succede al dimissionario Gianclaudio Vianzone.

Al neo segretario rivolgiamo i più sinceri auguri di Buon Lavoro.

Indennità di aeronavigazione, volo ed imbarco – Ministeriale 333-G/B.106 del 15.12.1989 e 333-G/IMB. del 20.07.1998

Si riporta il testo della nota inviata il 19 giugno 2013 all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. dalla Segreteria Nazionale:

“Con decreto del Ministero dell'Interno del 16 novembre 2011, adottato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, è stata determinata, in relazione all'anno 2011, l'attribuzione di assegni una tantum a titolo di misura perequativa in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 comma 11 bis del decreto legge 31 maggio 2011 n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e dall'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 2010 n. 27, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 maggio 2011 n. 74.

All'atto della liquidazione delle spettanze previste dalla normativa a ristoro del blocco retributivo stabilito dalla normativa citata in premessa, alcuni colleghi percettori dell'indennità di aeronavigazione, volo ed imbarco, di cui alla Ministeriale 333-G/B.106 del 15.12.1989 e 333-G/IMB. del 20.07.1998, hanno riscontrato il mancato inserimento, tra le voci componenti l'assegno una tantum, dell'importo relativo all'adeguamento dell'emolumento fisso aggiuntivo mensile di Polizia collegato al passaggio alla qualifica o anzianità superiore previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del DPR 164/2002.

Ciò premesso, si chiede di voler comunicare se il predetto emolumento aggiuntivo fisso di Polizia è stato considerato tra le voci oggetto del blocco imposto dal “tetto salariale” e se il relativo importo sia stato conseguentemente ricompreso nell'assegno perequativo corrisposto in virtù della normativa in premessa.

Nell'ipotesi di mancato inserimento dell'emolumento fisso aggiuntivo mensile di Polizia tra le voci concorrenti a determinare l'importo complessivo dell'assegno perequativo di che trattasi, si chiede di conoscere le motivazioni del mancato importo ed i relativi riferimenti normativi. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro”.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62 Scienze della Politica

- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siuip.it

Concorso per borsa di studio “LUISS SUMMER SCHOOL”, riservata ad un familiare del personale della Polizia di Stato

Con circolare 559/C/5/H/81 del 17 giugno 2013 integralmente visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha reso noto che l'Università LUISS di Guido Carli ha offerto la possibilità di assegnare una borsa di studio “LUISS Summer School”, mediante concorso, ad un familiare del personale della Polizia di Stato.

Al concorso potranno partecipare i figli/figlie e/o fratelli/sorelle di dipendenti frequentanti il III o IV anno degli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Il concorso si svolgerà, alla condizione che vi siano almeno dieci partecipanti al concorso stesso, tramite la compilazione di un test unico dalla durata di circa 45 minuti, simile al test di ammissione alla LUTSS, e si terrà in una data ed in un luogo (messo a disposizione dalla LUISS) concordati e successivamente comunicati. Lo studente che otterrà il punteggio migliore si aggiudicherà la possibilità di partecipare gratuitamente all'edizione LUISS Summer School 2013 (nel periodo 28 luglio-2 agosto 2013), qualora il beneficiario della borsa di studio risultasse già iscritto alla LUISS Summer School, l'Università rimborserà la quota già versata.

L'Università provvederà, inoltre, a comunicare l'esito del concorso tramite e-mail a tutti gli aderenti.

Per poter partecipare al citato concorso sarà necessario compilare gli allegati moduli A e B, scaricabili dal nostro sito www.siulp.it nella sezione news ed inviarli all'indirizzo e-mail assistenzaps.conv@interno.it entro e non oltre il 10 luglio 2013.

La Cassazione ribadisce quando un mutuo è usurario



Con la Sentenza n. 350 del 2013, la Corte di Cassazione ha confermato un principio in materia di calcolo degli interessi usurari sui mutui, previsto dalla legge e già oggetto di precedenti pronunce.

Accogliendo le istanze di un consumatore la Suprema Corte ha rimesso la questione alla Corte d'Appello che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia con l'istituto bancario.

A guidare i giudici dell'Appello sarà il principio ribadito dalla Cassazione secondo cui per valutare se un mutuo superi o meno il tasso soglia e quindi sia da ritenersi usurario, è necessario calcolare tutte le spese, commissioni ed interessi applicati, compresi quelli moratori.

Il consumatore è tutelato nei confronti della banca nel caso di usura nei mutui, nel momento in cui ottiene una sentenza che accerti e dichiari la nullità della clausola relativa agli interessi nel contratto e sancisce il diritto del consumatore a non dover restituire alcuna somma a titolo di interessi.

Mancata fruizione periodi di congedo ordinario riferibile ad annualità pregresse

Con Ministeriale nr. 333-A/9807.F.3/3632-2013 del 05.06.2013, integralmente visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it, il dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale per le risorse umane ha fornito risposta alla nota inviata dalla Segreteria nazionale del SIULP in data 21 maggio 2013 e pubblicata sul nr. 20 del 25 maggio 2013 di questo notiziario flash. Se ne riporta di seguito integralmente il testo:

"Si fa riferimento alla nota sopra indicata, concernente l'oggetto. Al riguardo, si evidenzia che, in tema di modalità, e tempi di fruizione del congedo ordinario, il quadro normativo di riferimento per il personale della Polizia di Stato, è il seguente: l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, prevede che: " responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo";

L'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 170/2007, sancisce che: "qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.

Sul punto devono, altresì, richiamarsi anche alcuni orientamenti giurisprudenziali. In particolare:

- secondo quanto affermato in una sentenza della Corte di Cassazione "in base all'art. 2109, secondo comma, cod.civ., l'esalta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia — che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod, civ.) — e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute" (Cass. Sentenza n. 21028 del 27.11.2012);
- la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, inoltre, che "il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36, 3° comma, della Costituzione" debba essere "inteso nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest'ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all'assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo" (T.A.R. Puglia, n. 32 del 18.1.2008).

In tale direzione, è stato altresì evidenziato che: "essendo le ferie un diritto irrinunciabile, dalla irrinunciabilità allo stesso diritto deriva che, nel caso di mancata

richiesta del dipendente, le ferie vanno disposte d'ufficio (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 6350 del 2.7.2008).

Premesso quanto sopra, si ritiene che possa essere valutata l'opportunità di interessare le articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione, richiamando l'irrinunciabilità dell'istituto e l'obbligo dei dirigenti dei singoli uffici di programmarne la fruizione”.

GUERRA

Studio Legale Associato

Da oltre due anni lo studio legale GUERRA collabora con il SIULP conseguendo rilevanti risultati in materia di consulenza legale nel campo infortunistico e previdenziale in materia di:

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Collaborano con lo Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l'interessato anche alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.siulp.it

Assegnazione provvisoria del genitore con figli minori di tre anni ex art.42-bis del d.lgs. N. 151/2001

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 19 giugno 2013 al Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione On. Gianpiero D'Alia:

“Com'è ben noto, l'istituto in oggetto è stato previsto dall'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003 nr. 350 (finanziaria 2004) che ha introdotto l'articolo 42-bis nel d.lgs. 26 marzo 2001, nr. 151 (T.U. sulla tutela di maternità e paternità). In base a tale previsione, il genitore pubblico dipendente può essere temporaneamente assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anche ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, purché sussista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

Secondo il Dipartimento della P.S., un approfondito esame della normativa condurrebbe ad escludere la possibilità di applicare tale beneficio, riservato ai dipendenti delle amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001, ai lavoratori di Polizia, atteso che il legislatore esplicitamente esclude dal novero di tali amministrazioni “magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ...” (cfr. combinato disposto articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, d.lgs. 165/2001).

L'intento, secondo il Dipartimento della P.S., appare inequivocabile anche alla luce della lettura del precedente comma 53 dello stesso articolo 3 della finanziaria 2004, laddove ha inteso estendere il divieto di assunzioni, il legislatore ha invece esplicitamente stabilito che detto divieto si applica alle amministrazioni di cui al

d.lgs. 165/2001 "ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cfr. circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 23.1.2004).

Per quel che concerne la Giurisprudenza, sino al 2007 si sono registrati due orientamenti contrastanti. Nello specifico, all'indirizzo favorevole alla possibilità che la norma riguardi tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche dei Giudici di primo grado (cfr., ex multis, TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 7/2007; TAR Lazio, Roma, sez. I. n. 57/2006; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nr. 6027/2006 e nr. 7417/2006; ma in senso contrario, con riferimento proprio al personale della Polizia di Stato, T.A.R. Catania, n. 2066 del 2005) si è contrapposto quello decisamente contrario del Giudice di appello in tutti i casi in cui è stato adito (cfr. Cons.Stato n. 7472 del 2005 con riguardo a personale dell'Arma dei Carabinieri; Cons. Stato n. 3876 del 2007 con riguardo a personale della Guardia di Finanza e Cons. Stato nn. 1069 e 1193 del 2007 con riferimento a personale di magistratura).

Tuttavia, per quanto qui più direttamente interessa, l'indirizzo restrittivo del Consiglio di Stato risulta, oggi, decisamente superato in ragione dell'intervento dei D.P.R. n. 170 del 2007 e n. 51 del 2009. Tale tesi appare confortata da tutta una serie di pronunce Giurisprudenziali succedutesi nel tempo.

In primo luogo è stato il del TAR Lazio con la pronuncia nr. 04852/2012 del 29.05.2012 ad affermare che una agevole lettura normativa, comporta la oramai pacifica applicabilità al personale della Polizia di Stato della disciplina recata dal citato D. L.vo n. 151 del 2001, e quindi del suo art. 42 bis. Nel senso che almeno a partire dalla data di efficacia del D.P.R. n. 170 del 2007 ed in forza dell'esplicito richiamo contenuto nel citato art. 14, nell'ordinamento della Polizia di Stato trovano oramai applicazione le norme del d.lgs. n. 151 del 2001.

Successivamente, è intervenuta una pronuncia del Consiglio di Stato che in un certo senso ed in un ambito ben delineato, ha riconosciuto l'applicabilità alla Polizia di Stato del beneficio previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.

Si tratta della Sentenza n. 00678/2013 del 05/02/2013 (Sezione III) che ha confermato la sentenza n. 4852/2012 con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso prodotto da una dipendente della Polizia di Stato che aveva impugnato il diniego opposto dall'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato nel respingere l'appello dell'amministrazione ha statuito che "gli argomenti addotti per sostenere che il citato art. 42-bis sia incompatibile con l'ordinamento della Polizia di Stato si riferiscono essenzialmente all'ipotesi che la norma può essere utilizzata per chiedere l'assegnazione temporanea presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza; Tuttavia, osserva il Consiglio di Stato, questo problema nella fattispecie non si pone, perché l'interessata ha chiesto solamente di essere assegnata ad altra sede di servizio, sempre all'interno della Polizia di Stato".

Pertanto, inteso così restrittivamente (mutamento di sede di servizio nell'ambito della stessa amministrazione), secondo i Giudici Amministrativi, il disposto dell'art. 42-bis è sostanzialmente analogo a quello dell'art. 7 del D.P.R. 254/1999, dettato specificamente per il personale della Polizia, sicché "le due disposizioni, anche se non esattamente sovrapponibili, hanno in comune l'apprezzamento ampiamente discrezionale riservato all'amministrazione; semmai vi è una differenza quanto alla durata dell'assegnazione, ma anche questa differenza è più apparente che reale, perché il termine di 60 giorni previsto nell'art. 7 è sempre rinnovabile, a discrezione dell'amministrazione";

Per dette ragioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare il giudizio del T.A.R. considerato che le motivazioni del provvedimento di diniego erano carenti sotto il profilo della mancata comparazione dell'interesse specifico e concreto dell'amministrazione alla effettiva utilizzazione dell'interessata nella sede di appartenenza, con l'eventualità di un suo utile inserimento nella sede richiesta, e ancora con la serietà delle esigenze personali rappresentate.

In ultimo, con la sentenza nr. 02730/2013 del 21/05/2013 il Consiglio di Stato (sez. III) ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto in argomento al personale della Guardia di Finanza sulla base dell'assunto che l'art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010, nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità), sotto la rubrica "Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione", al primo comma recita testualmente: "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione";

Nella stessa sentenza si legge che "l'istituto del trasferimento temporaneo previsto dall'art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; rilevato che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto di questo Consiglio di Stato, invocati dall'Amministrazione appellante – compresa la sentenza della Sezione III°, 26 ottobre 2011, n. 5730 –, si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare; ritenuto che il citato art. 42-bis, come condivisibilmente affermato nell'appellata sentenza, in applicazione dell'argomento a fortiori, sia applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione e non riguardi solo i passaggi tra amministrazioni diverse".

Come appare ben evidente, Il Consiglio di Stato afferma inequivocabilmente il principio dell'applicabilità dell'istituto in oggetto al personale della Polizia di Stato.

Peraltro, sarebbe alquanto singolare se l'ordinamento di una istituzione civile come la Polizia di Stato escludesse al suo interno la configurabilità di tutele orientate alla salvaguardia di principi fondamentali garantiti dalla Costituzione che agli articoli 29, 30 e 31 considera importante e insostituibile il compito svolto dalla famiglia prevedendo espressamente diverse disposizioni alla sua tutela.

Considerato, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica, in base all'articolo 8 del Decreto Legislativo nr. 195/1995, è il garante della omogenea applicazione degli istituti relativi alle materie di cui all'articolo 1, recepite in DPR secondo le formalità previste dall'articolo 2 dello stesso D.lgs 195/1995, si prega, alla luce dell'operata ricostruzione, di voler riconsiderare la questione allo scopo di pervenire ad una soluzione condivisa, anche e soprattutto alla luce della specificità della materia e delle implicazioni ravvisabili sotto il duplice profilo del corretto esercizio dei diritti del personale e della esigenza di evitare discriminazioni in danno del personale della Polizia di Stato che si vedrebbe escluso rispetto a tutele riconosciute persino dall'ordinamento militare.

Confidando in una sollecita volontà di approfondire l'esposta questione, si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro".

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento Eurocqs S.p.A. si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS[®]
FINANZIAMENTI